



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO
PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 18.03.2019

SOMMARIO

Art. 1	Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada	pag. 5
Art. 2	Disciplina del servizio	pag. 5
Art. 3	Modalità e domanda per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 6
Art. 4	Titoli preferenziali	pag. 7
Art. 5	Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse	pag. 7
Art. 6	Contenuti del bando	pag. 8
Art. 7	Rilascio delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 8	Sostituzione alla guida	pag. 9
Art. 9	Durata dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 10	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 11	Inizio del servizio e sanzioni	pag. 10
Art. 12	Diffida, sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 11
Art. 13	Revoca dell'autorizzazione	pag. 11
Art. 14	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 15	Sospensione dei provvedimenti disciplinari	pag. 13
Art. 16	Numero delle autovetture da adibire al servizio	pag. 13
Art. 17	Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione	pag. 13
Art. 18	Sostituzione dell'autoveicolo	pag. 14
Art. 19	Tariffe	pag. 14
Art. 20	Responsabilità nell'esercizio	pag. 14
Art. 21	Svolgimento del servizio	pag. 14
Art. 22	Obblighi e divieti degli operatori del servizio di noleggio con conducente	pag. 15
Art. 23	Comportamento degli utenti	pag. 16
Art. 24	Disposizioni transitorie e finali	pag. 16
Art. 25	Entrata in vigore del regolamento	pag. 17

Art. 1

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

- 1- Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

- 1- Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
 - a) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - c) dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 10 bis (misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea) con modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - d) dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e s. m. i. e dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada";
 - e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993) "Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi e ad autonoleggio con conducente";
 - f) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
 - h) dal Decreto Lgs. del 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, c. 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
 - i) dalla L.R. 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali";
 - j) dalla L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - k) dal D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

- l) dall'art. 16 L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali);
- m) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Modalità e domanda per il rilascio delle autorizzazioni

- 1- Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
- 2- Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio, e determinate ai sensi dell'art. 16.
- 3- Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale.
- 4- Nella domanda il richiedente od il legale rappresentante dell'impresa dovrà:
 - a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
 - b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Casale Monferrato e sua ubicazione, così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92, oltre ad eventuali rimesse in altri comuni, se previste dalla normativa vigente;
 - c) dichiarare di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
 - d) segnalare eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
- 5- Dovrà inoltre dichiarare:
 - Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - Di essere in possesso del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
- 6- La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da una A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da patologie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
- 7- In caso di società o altre figure giuridiche, le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 devono altresì riferirsi a tutti i soci e/o amministratori che siano conducenti e ad eventuali dipendenti o collaboratori con mansioni di conducente.
- 8- Il Comune si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 4

Titoli preferenziali

- 1 - Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - A) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto tra i quali:
 1. documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 2. essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 3. l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di titolare o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni.
- 2 - Prima della pubblicazione del bando pubblico di cui all'art. 3 dovrà essere fissato apposito punteggio per ciascun titolo riconosciuto per la formazione della graduatoria.
- 3 - In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la propria scelta, che dovrà comunque essere adeguatamente motivata.

Art. 5

Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

- 1 - L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 2 - L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 3 - Prima di rilasciare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3, comma 4 e seguenti.
- 4 - Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26/2/1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni,
- 5 - Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- 6 - Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
- 7 - Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

Art. 6

Contenuti del bando

- 1- I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 7

Rilascio delle autorizzazioni

- 1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento e dalle altre normative vigenti. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
- 2 - Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente per un massimo del 25% delle autorizzazioni disponibili di cui all'art. 16.
- 3 - Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verifi-

care che il medesimo assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

- 4 - E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
- 5 - Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere acquisito dal titolare il certificato d'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di autonoleggio con conducente.

Art. 8

Sostituzione alla guida

- 1 - I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di terzi, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9

Durata dell'autorizzazione

- 1- L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata illimitata, fatti salvi i casi di revoca, decadenza o sospensione previsti dagli artt. 13, 14 e 15.
- 2- L'autorizzazione deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale, a fronte di autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio.

Art. 10

Trasferibilità dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 2 - Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al comma 6 dell'art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3 - Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti

tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

- 4 - Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11

Inizio del servizio e sanzioni

- 1 - L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di prima immatricolazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 2 - Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
- 3 - Le infrazioni al presente Regolamento - compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc. - che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con la diffida, secondo le modalità di cui all'art. 12, del presente Regolamento per:
 - le violazioni delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 22 del Regolamento,
 - ogni qualvolta venga ravvisata una violazione al presente Regolamento che non rientri fra i casi sopra indicati, né fra i casi contemplati di sospensione o revoca;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella misura fissa di € 50,00 (di seguito denominata "sanzione pecuniaria"), nei casi espressamente indicati dal presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7/bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 e s.m.e i. - che recita "*salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00*" - e secondo le procedure di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.

Tenuto conto che la sanzione viene stabilita in misura fissa (senza pertanto indicazione di minimi o massimi), la sanzione sarà considerata il massimo edittale mentre il minimo edittale è individuato in quello previsto dalla legge (€ 25,00).
 - c) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nei casi indicati dal presente Regolamento.

Art. 12

Diffida, sanzioni amministrative pecuniarie

- 1 - Qualora vengano violate le disposizioni previste dagli artt. 19 e 22 del presente Regolamento, a cui si rimanda, il Comune, nella persona del Dirigente del Servizio competente, invierà una diffida, nonché, qualora prevista, provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata come indicato all'art. 11. Competente all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è il Comando della Polizia Locale.
- 2 - Il Comune provvederà inoltre ad inviare diffida ogniqualvolta ravvisi una violazione al presente Regolamento che non rientri fra i casi sopra indicati, né fra i casi contemplati di sospensione o revoca.
- 3 - Qualora una infrazione rappresenti violazione al Codice della Strada, dovrà essere conseguentemente sanzionata.
- 4 - L'interessato potrà comunque presentare, entro 30 gg. dal ricevimento della diffida, le proprie giustificazioni alle violazioni rilevate, che dovranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, per la conferma o meno del provvedimento.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - b) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - f) quando venga esplicata altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) alla terza sospensione nell'arco di un quinquennio;
 - m) dopo due diffide per mancata esposizione dei contrassegni di cui all'art. 17 c. 1 del presente Regolamento;

- n) dopo due diffide, nei confronti del medesimo soggetto, per mancata esposizione e/o applicazione delle tariffe vidimate, così come da art. 19, c. 4 del presente Regolamento.
- 2 - Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successivi atti notificati a distanza non inferiore a 30 giorni l'uno dall'altro.
 - 3 - In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
 - 4- In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima contestazione, con la seconda contestazione l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
 - 5- Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incompetenti di competenza.
 - 6- Qualora venga irrogata la sanzione della revoca dell'autorizzazione, la stessa deve essere restituita al competente ufficio comunale.

Art. 14

Decadenza dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di:
 - a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione;
 - b) dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - c) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - e) cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - f) morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10.
- 2 - Del provvedimento dovrà essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 15

Sospensione dei provvedimenti disciplinari

- 1- In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16

Numero delle autovetture da adibire al servizio

- 1- Sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, il numero massimo di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, calcolato sulla base della metodologia di calcolo prevista dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi della L.R. 4/1/2000, n. 1, è determinato in 17, in applicazione della seguente formula:

$$NA = \text{Popolazione}/2000 + \text{Superficie}/400$$

$$NA = 34.012/2000 + 86,32/400 = 17,06 + 0,22 = 17,28 \text{ (arrotondato a } \mathbf{17}\text{)}.$$

Art. 17

Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

- 1 - Ai sensi dell'art. 12 della legge 15/1/1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" con a lato lo stemma del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC", il numero d'ordine assegnato e lo stemma del Comune, del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente, da applicarsi in posizione chiaramente visibile alla parte posteriore dell'autoveicolo, a lato targa.Le caratteristiche e le dimensioni dei contrassegni saranno determinate con determinazione da parte del Dirigente del Settore competente.
- 2 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio sono dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
- 3 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere munite di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministro dei Trasporti n. 572 del 15/12/1992 (G.U. n. 79 del 5/4/1993).
- 4 - Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.

Art. 18

Sostituzione dell'autoveicolo

- 1 - Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministro dei Trasporti n. 572/92.
- 2 - In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
- 3 - E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11.

Art. 19

Tariffe

- 1 - Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.
- 2 - Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993, così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92.
- 3 - I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nella loro autovettura le tabelle tariffarie. Dette tariffe, all'inizio dell'attività, devono essere depositate e vidimate presso il competente ufficio comunale, al quale deve essere pure comunicata ogni successiva variazione.
- 4 - Qualora si riscontri che non vengono esposte e/o applicate le tariffe vidimate, l'ufficio comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide, nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13 .

Art. 20

Responsabilità nell'esercizio

- 1 - Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
- 2 - Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21

Svolgimento del servizio

- 1 - Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza la

prenotazione di trasporto presso la rimessa o la sede, o anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.

- 2 - Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
- 3 - Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, fatti salvi specifici casi previsti dalle normative vigenti.
- 4 - Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovettura, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, in quanto nel Comune è esercito il servizio di taxi.
- 5 - E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.
- 6 - Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dai commi 3 - 4.

Art. 22

Obblighi e divieti degli operatori del servizio di noleggio con conducente

- 1 - Nell'esercizio della propria attività l'operatore del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
 - a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.
 - b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
 - c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo.
 - d) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
 - e) Conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 24 del presente regolamento.
 - f) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
 - g) Assicurare la presenza all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore di un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", con a lato lo stemma del Comune di Casale Monferrato, e verificare che la targhetta di cui all'art. 17 comma 1 lett. b) sia presente e visibile. Dopo due diffide nell'arco di due anni: revoca, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
 - h) Rendersi garante a che il comportamento del sostituto sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;

Dopo due diffide nell'arco di due anni la licenza sarà revocata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

2 - Nell'esercizio della propria attività all'operatore del servizio di noleggio con conducente è vietato:

- a) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.
- b) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ed idonei ad essere trasportati.
- c) Fumare o mangiare durante la corsa.
In caso di violazione del divieto di fumo: sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 51 della L. 16.1.2003, e successive modifiche ed integrazioni, e decreti attuativi.
- d) Adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti.
- e) Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta.
- f) Portare animali propri sull'autoveicolo.
- g) Deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio.
- h) Chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo.
- i) Fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- j) Adottare sistemi pubblicitari che possano indurre l'utenza in errore rispetto alla tipologia del servizio offerto, con particolare riferimento ad eventuali equivoci tra i servizi di taxi (art. 2 L. 15/1/92, n. 21) ed i servizi di noleggio con conducente (art. 3 L. 15/1/92, n. 21).

Art. 23

Comportamento degli utenti

1- Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni espressamente indicate al precedente art. 2, tra cui la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e la legge 11 febbraio 2019, n. 12, e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

La Giunta Comunale potrà disporre eventuali integrazioni al presente Regolamento che riguardino esclusivamente norme tecniche e/o gestionali e di funzionamento del medesimo, con esclusione degli aspetti di specifica competenza del Consiglio Comunale.

Art. 25

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

~~~